

STATUTO

AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIETRAPERZIA EN VIA BARONE
TORTORICI 87

Numero REA: EN - 68554

Codice fiscale: 01209830866

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" REPERTORIO N.932 - RACCOLTA N.611

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Pietraperzia (EN) la Società cooperativa denominata "AGAPE Società Cooperativa sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere ovunque succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza ovvero di trasferire la sede nell'ambito del comune sopra indicato.

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali e rappresentanze in altre località.

Art. 2 (Durata)

La durata della cooperativa è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse nei settori: turistico culturale, agricolo, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1 lett. b) della legge 381/91.

La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di

Comuni, comunità montane, Associazioni, Province, Regioni, Unità Sanitarie Locali ecc.), con Enti Pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privati. Si propone in generale di operare nell'ambito dei servizi d'utilità collettiva e di rilevante solidarietà sociale, dell'assistenza agli anziani e ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali e dei relativi operatori e di tutte quelle categorie di persone svantaggiate. La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- 1) La creazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;
- 2) La creazione e/o gestione di comunità alloggio per minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e penale;
- 3) Istituire e/o gestire servizi di ogni genere rivolti ai minori che hanno subito abusi di ogni genere (fisici, psichici, morali);
- 4) La prevenzione e rieducazione mediante ricovero di minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e penale;
- 5) La creazione di centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze - madri, donne vittime di violenza, disabili psichici e fisici ed anziani;
- 6) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni;
- 7) la realizzazione di centri d'accoglienza per ospitalità diurna e/o residenziale temporanea;
- 8) l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze - madri o donne vittime di violenza, perseguita attraverso formule innovative rispetto i tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare, attraverso la creazione di case famiglie in cui si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze; della prestazione anche a domicilio, d'assistenza sociale, psicologica e legale alle giovani

gestanti ed alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; della realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze - madri nel mondo del lavoro;

9) la costituzione e la gestione di equipe di aiuto integrativo socio psicopedagogico e specialistico per attività scolastiche che parascolastiche sia all'interno di scuole pubbliche o private che a domicilio che permettono di innalzare il livello culturale didattico ai ragazzi svantaggiati, portatori di handicaps e extracomunitari;

10) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti ad immigrati e/o extracomunitari per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;

11) favorire la formazione professionale di immigrati e/o extracomunitari tramite appositi corsi utili ad elevare le capacità lavorative degli stessi;

12) L'assistenza e la cura di immigrati e/o extracomunitari volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;

13) Realizzazione e gestione di centri di accoglienza diurni e/o notturni, centri di ascolto, sportelli informativi e di orientamento per immigrati e/o extracomunitari;

14) la realizzazione e conduzione di centri di prima accoglienza per extracomunitari;

15) la mediazione interculturale per le popolazioni immigrate;

16) Esercitare l'attività di trasporto dei soggetti normodotati e/o disabili in genere;

17) la realizzazione di soggiorni vacanze;

18) la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali;

19) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;

20) La cooperativa può gestire e fornire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi presso le aziende sanitarie pubbliche, convenzionate e/o private tutti i servizi di:

- Pulizia negli ambienti di degenza ospedaliera, diurna e domiciliare;

- Assistenza generica;

- Trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà;

- Distribuzione del vitto in collaborazione con il personale infermieristico;

- Prelievo referti;

- Pulizia sale operatorie;

- Collaborazione con il personale infermieristico nella pulizia del malato allettato e nelle manovre di posizionamento nel letto;
E tutte quelle mansioni che si possono riferire agli ausiliari socio sanitari specializzati.

21) la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;

22) la promozione di iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno d'adolescenti e di giovani in difficoltà;

23) la promozione di attività di prevenzione del disagio giovanile finalizzata all'apertura di un centro sociale giovanile;

24) la costituzione e la gestione di équipe socio psicopedagogica e specialistica;

25) L'assistenza post - penitenziaria;

26) la realizzazione d'iniziative che consentano il rapporto organizzato nel territorio;

27) Servizio di segretariato sociale e informagiovani;

28) La gestione del servizio di babysitter presso il domicilio delle famiglie e presso le organizzazioni di lavoro. L'offerta di qualsiasi altra forma di servizio alla persona e alla famiglia, anche mediante l'attività di consulenza relativa ai servizi resi ed altre attività connessa ed affine;

29) La realizzazione di servizi per la gestione del tempo libero, d'integrazione delle attività scolastiche e per la prevenzione del disagio minorile;

30) L'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fotografia, hobbies vari etc.);

31) l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la promozione culturale e sociale.

32) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini conoscitive;

33) la gestione del servizio sociale professionale;

34) La promozione in collaborazione con gli enti preposti, di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;

35) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;

36) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;

37) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;

38) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;

39) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;

40) L'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;

41) La realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio - culturali);

42) la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;

43) l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele - assistenza e Tele - medicina;

44) l'assistenza domiciliare integrata, organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;

45) la creazione e/o la gestione d'impianti polivalenti;

46) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole;

47) Istituire scuole aziendali, istituti normali o speciali di ogni ordine e grado, e/o Centri e Istituti di formazione professionale iniziale, continua, a distanza, sia per le persone normodotate che per i disabili fisici e sensoriali o pluriminorati, sia a regime di convitto che di semiconvitto e/o aperte, private e/o parificate e /o legalmente riconosciute, nonché Centri o Istituti occupazionali-riabilitativi e di riabilitazione professionale;

48) Istituire corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) quale offerta formativo post-secondaria integrata con la scuola, l'università e il mondo del lavoro rivolto a giovani e adulti diplomati, per rispondere alla domanda di figure professionali tecniche di livello

medio-alto, inserite nei settori produttivi interessati da profonde trasformazioni tecnologiche e professionali;

49) Sviluppare attività ed interventi di istruzione, formazione e specializzazione nel campo: agricolo, industriale, commerciale, dei servizi, tecnologico e informatico, della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, architettonico e monumentale, e dell'assistenza sociale, sanitaria e riabilitativa;

50) Istituire corsi di formazione per particolari specifiche esigenze, anche su richiesta di Enti pubblici e privati, o in cooperazione con Enti o Istituti, Università nazionali e straniere;

51) Organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per Dirigenti, Formatori, Docenti e personale amministrativo e tecnico delle Scuole di ogni ordine e grado, delle Università, delle Aziende Unità Sanitarie Locali e Ospedaliere, Enti pubblici e privati impegnati in piani educativi, formativi e di recupero sociale, lavorativo, sanitario e riabilitativo;

52) Organizzare e gestire conferenze, seminari, Forum, ecc., autofinanziati e/o finanziati dagli Enti Locali, dagli Enti pubblici e dall'Unione Europea;

53) Promuovere, istituire e gestire anche in proprio, attività editoriali, di stampa, di pubblicità, di diffusione di testi di insegnamento e riviste, nonché atti, manuali, new e resoconti di convegni, seminari e simposi attinenti agli scopi sociali, sia su carta stampata che su CD, File, Videocassette, audiocassette ed in Braille;

54) Istituire, promuovere e gestire attività di monitoraggio, informazione e comunicazione, che attengono agli obiettivi sociali, anche mediante la costituzione di biblioteche, banche dati, mediateche, audiotecche, videotecche, ausilioteche accessibili anche a persone con handicap fisico e sensoriale;

55) Realizzare, anche di intesa con Enti internazionali, nazionali e regionali forme di orientamento e formazione professionale in situazione e stage di apprendimento e di tirocinio particolarmente qualificate per la persona disabile;

56) Sviluppare studi e ricerche nel campo: scientifico, tecnologico, sociale, umanistico, culturale, ambientale, etc, su temi specifici, originali ed innovativi autonomamente o con la collaborazione di Enti pubblici e privati, ONLUS, Istituti, Università e Centri di ricerca nazionali ed internazionali;

57) Partecipare a programmi, iniziative e progetti europei e nazionali coerenti con gli scopi sociali;

58) Collaborare e sostenere programmi e politiche sociali (transnazionali, nazionali e locali) nei settori: educativo, formativo, sanitario, socio assistenziale, culturale, sportivo, ricreativo, funzionali all'inserimento e

all'integrazione delle persone normodotate, con disabilità e svantaggiati.

59) Intervenire con iniziative, attività e servizi propri, o in convenzione e/o integrati e/o coordinati e/o in consorzi, con altre iniziative erogate da Enti pubblici, Amministrazioni pubbliche o private o non profit.

60) gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.

La Cooperativa potrà effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche con non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001. Potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.

Potrà comunque svolgere attività diverse, in qualsiasi settore, ed in particolare nel settore turistico culturale, agricolo, industriale, commerciale o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, quali Tossicodipendenti, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, gli alcolisti, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dalle leggi vigenti, gli emarginati sociali e quant'altri rientranti nella categoria di soggetti svantaggiati di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Per il raggiungimento di tale scopo la società cooperativa intende svolgere la propria attività imprenditoriale principalmente nel settore del recupero e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, nel settore turistico, agricolo e dei servizi in genere.

In particolare la cooperativa potrà, inoltre, svolgere le seguenti attività:

- Realizzare, acquistare, affittare e /o gestire beni mobili ed immobili, macchinari ed attrezzature di lavoro ed altri arnesi utili alla esecuzione degli scopi sociali;
- acquistare, chiedere in concessione o in locazione o in comodato d'uso o comunque acquisire ed amministrare terreni, impianti ed infrastrutture occorrenti per la realizzazione delle iniziative sociali;

- la realizzazione o gestione di servizi di centro pasti, self service, pizzeria, sia a domicilio che in apposite strutture;
- la promozione, organizzazione e gestione di corsi di qualificazione e di riqualificazione tecnico-professionale per i soci;
- Promozione di meeting, giornate di studio, congressi in collaborazione con istituti universitari, centri di ricerca, musei ed associazioni;
- Iniziative di educazione ambientale in collaborazione con le scuole ed organizzazioni culturali e sociali;
- Realizzazione e gestione di aree campeggio (area camper, area tende ed aree attrezzate) realizzazione e gestione di itinerari turistici, viaggi naturalistici, letterari, archeologici, gite scolastiche, gite per anziani ecc.);
- Servizi di vigilanza e salvataggio spiagge;
- Servizi di noleggio e/o locazione di imbarcazioni da diporto e natanti, costruire e gestire porti e pontili per l'attracco e lo stazionamento di imbarcazioni di qualsiasi tipo, noleggio di attrezzature subacquee, ricariche bombole, uscite organizzate in barca, gestione di scuole nautiche, corsi per il conseguimento di patente nautiche, corsi di fotografie e riprese sottomarine, sport acquatici lavori subacquei, assistenza in generale dei natanti da diporto e divisione sub;
- Organizzazione di campi scuola;
- Promozione di workshop;
- Servizi alla musealizzazione, mailing informativi, guide, depliants, corners didattici;
- Merchandising;
- Organizzazione e gestione di spettacoli vari;
- Gestione di agenzie di servizi turistici per l'allestimento di visite guidate;
- Attività di allestimento di mostre permanenti e non;
- Ospitare attività di restauro e attività artigiane;
- Realizzazione e/o gestione di attività di bar, ristoranti, pizzerie sale da ballo ecc.
- Allestimento di eventi congressuali e fieristici;
- Allestimento di cerimonie private;
- Allestimento e/o gestione di centri di informazione turistica;
- Creazione, distribuzione e vendita di pubblicazioni utili al turista;
- Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- Attività di formazione didattica;
- Realizzazione e/o gestione di attività di intrattenimento del tempo libero e dello sport;
- Valorizzazione dei centri storici a fini turisticoculturale;
- Intraprendere attività turistiche collegate al godimento

dei beni naturali, ambientali, archeologici, culturali, ecclesiastici, agricoli-forestali;

- Anche su affidamento dell'autorità competente, la cooperativa potrà curare e procedere alla manutenzione, inventario, catalogazione, archiviazione, il restauro dei beni mobili ed immobili storici, artistici, monumentali e culturali, al fine dell'ottima fruizione da parte dell'eventuale utenza;
- Curare la manutenzione, la sorveglianza e la tutela del patrimonio faunistico ed ambientale del territorio;
- Monitoraggio ambientale, bonifica alvei, aree verdi, fiumi, laghi, boschi e simili;
- Ricerca e sviluppo di metodi per il monitoraggio e la conservazione delle risorse marine, dello stock ittico e di soluzioni sempre migliori per la gestione e conservazione ambientale;
- Progettazione, realizzazione e/o gestione e custodia di impianti per la cattura, ricovero e custodia di animali randagi;
- Progettazione, realizzazione e/o gestione di impianti di acquicoltura per l'allevamento di vivai di pesci e molluschi;
- Curare e custodire il verde pubblico, i giardini, le aiuole, al fine di valorizzarne l'uso turistico e ludico;
- Realizzazione e gestione di stabilimenti balneari, campi sportivi in genere, maneggi ed ogni altra opera a carattere turistico, sportivo e ricreativo;
- Realizzare, gestire, sorvegliare e custodire impianti fissi e mobili per il rimessaggio e la manutenzione di natanti da diporto;
- Organizzare e gestire percorsi di visita guidata o iniziative volte alla valorizzazione ed alla salvaguardia dei beni culturali o ambientali, archeologici, ecc.;
- Gestire e/o realizzare impianti sportivi, palestre, campi di calcio, calcetto, tennis, piscine, ecc. provvedendo altresì all'acquisto e/o noleggio delle relative strutture;
- Curare l'organizzazione, la gestione, la custodia e manutenzione di posteggi pubblici e/o privati, anche mediante convenzione con enti pubblici o privati;
- Gestire servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e di custodia di case di abitazione, uffici, edifici pubblici ecc.;
- Servizi di affissione manifesti pubblicitari di qualsiasi tipo;
- Servizi di manutenzione di strade, impianti idrici, elettrici, ecc. sia essi comunali che privati;
- Ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere, elettrodomestici, veicoli, ecc;
- Curare la raccolta, il trasporto e la distribuzione di plichi, lettere, pacchi ordinari, raccomandate, assicurate normali e convenzionali, procedere alla lettura di contatori

su affidamento degli enti competenti, e alla distribuzione di bollette Enel, Telecom e simili;

- La cooperativa potrà istituire centri di raccolta, anche differenziata, di materiali di recupero quali, a solo titolo esemplificativo: mobili ed arredi, indumenti, plastica ecc. secondo le disposizioni di legge in materia;
- Operare nell'area del riciclaggio di impianti, parti, componenti ed accessori;
- Raccolta e trasporto per conto proprio o di terzi di rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata;
- Spazzamento di rifiuti urbani;
- Stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata anche con gestione di isole ecologiche comunali e consortili;
- Produzione di compost derivato da rifiuti;
- Demolizione di autoveicoli, motoveicoli, ecc.;
- Stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie;
- Predisporre le necessarie strutture ricettive;
- Servizi di noleggio bici, auto, motocicli ecc.;
- Servizi e gestione autoambulanze;
- Servizi cimiteriali di qualsiasi genere;
- Relazioni e ricerche tecniche e storiche;
- Creazione di data base;
- Redazione di elaborati grafici sullo stato di conservazione dei beni culturali;
- Redazione di progetti di consolidamento recupero e restauro conservativo degli edifici pubblici e privati;
- Gestione di attività agrituristiche ed eno-gastronomiche;
- Gestione di musei, gallerie, biblioteche e chiese sia di proprietà pubblica, privata ed ecclesiastica nonché gestione e manutenzione di aree di interesse archeologico;
- Creazione e/o gestione di strutture turistico ricettive;
- Attività di realizzazione, mantenimento e cura del verde pubblico, ville comunali, parchi naturali ecc.;
- Organizzazione e consulenza per corsi di formazione professionale;
- Attività di monitoraggio e acquisizione di informazione relative al patrimonio culturale e naturale;
- Elaborazione di carte tematiche;
- Individuazione di itinerari tesi alla valorizzazione ed ottimizzazione delle risorse locali;
- Sistemi informativi on line ed off line;
- Assistenza agli agricoltori attraverso la concessione di personale qualificato per attività connesse;
- Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio mediante iniziative promozionali.

Per il conseguimento degli scopi sociali sopra elencati la Cooperativa potrà infine:

a) assumere appalti a trattativa privata e partecipare a bandi di gare, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale ed europea, indetti da Enti Pubblici e/o Privati, stipulare convenzioni e/o sponsorizzazioni nell'ambito dei servizi di utilità generale e di rilevanza sociale e sanitaria con Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie, Locali etc.) e la Comunità Europea, coerenti con gli scopi sociali;

b) stipulare convenzioni, accordi di collaborazione, consorzi, associazioni temporanee di impresa, società miste, promuovere, attuare e sostenere progetti finanziati dall'Unione Europea, dal Governo nazionale, dalla Regioni, dagli Enti locali e comunque da tutti gli attori di sviluppo locale e del non profit;

c) contribuire, attraverso il coinvolgimento di: Enti locali, Amministrazioni pubbliche, Aziende sanitarie locali, Ospedali, Cliniche, Università, Scuole, Associazioni, Operatori sanitari e sociali, Docenti, cittadini, alla promozione di iniziative di sensibilizzazione e di formazione, allo sviluppo di una educazione sanitaria che si fondi sulla comunità, che parta dai suoi bisogni, che consenta di conoscere meglio i problemi di salute e di capire i mezzi per affrontarli, che stimoli la partecipazione ed il lavoro comune tra operatori dei servizi e la popolazione;

d) promuovere e sostenere la cooperazione nel settore delle politiche per la gioventù con l'obiettivo specifico di favorire l'istruzione, la formazione e l'occupazione dei giovani, attraverso iniziative mirate quali l'organizzazione di scambi socio-culturali sia intracomunitari che con paesi terzi, al fine di consentire ai giovani di instaurare relazioni interculturali con i loro coetanei stranieri, di stimolare il dialogo e la tolleranza, diffondere valori di solidarietà e di amicizia fra i popoli, eliminare pregiudizi e prevenire il sorgere di fenomeni xenofobici e di razzismo, favorire la comprensione internazionale e lo sviluppo del volontariato europeo;

e) promuovere e sostenere lo sviluppo delle competenze linguistiche e la conoscenza del patrimonio culturale, artistico, archeologico e ambientale locale, nazionale ed europea e mondiale;

f) promuovere campagne di sensibilizzazione e formazione di tutti gli operatori dell'ospitalità e dell'accoglienza, anche mediante la realizzazione di new, web, opuscoli, manuali, spot televisivi e radio, seminari e convegni, per la buona accoglienza, finanziati con fondi propri o con contributi pubblici e privati, o raccolte solidali;

g) organizzare a scopo di solidarietà e beneficenza o per particolari e significative iniziative sociali: raccolte di denaro, manifestazioni sportive, turistiche, culturali, musicali, spettacoli, lotterie, pesche, vendita di prodotti

alimentari e bevande, oggettistica, piante, magliette, libri, etc, a costi sociali e senza scopo di lucro.

h) partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni e servizi inerenti l'oggetto sociale ad Enti pubblici e privati;

i) acquistare o prendere in affitto macchine ed attrezzature di qualsiasi tipo necessaria allo sviluppo della attività sociale;

j) ricevere qualsiasi incentivo, contributo e sovvenzione, prestito agevolato, erogabile a norma di legge vigente o emananda da organismi comunitari, nazionali, regionali;

k) compiere nei limiti consentiti dalla legge qualsiasi azione mobiliare, immobiliare, finanziaria ed economica utile al raggiungimento dello scopo sociale;

l) aderire a consorzi, associazioni o costituirli tra società con affinità di scopi.

m) stipulare convenzioni con personale specializzato o professionisti ove non ne siano disponibili tra i soci, ovvero procedere ad assunzione di personale specializzato e/o qualificato per comprovati motivi di funzionalità della Società;

n) ricorrere al credito, contrarre mutui e ricevere finanziamenti di ogni tipo, assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessoria all'attività sociale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo,

direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;

c) soci volontari, nei modi stabiliti dalla legge;

d) soci svantaggiati così come definiti dalla L. n.381/91. Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Se il numero dei soci risulta inferiore a nove la compagine sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, sarà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto

termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o *inserimento*) fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la

domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con

la Cooperativa.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i tre anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del

presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di €. 500,00.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 5.000,00.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ad Euro 50,00 né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,

controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per

le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o in alternativa l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio dei sindaci o sindaco unico se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

6) approva i regolamenti interni;

7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 3 voti in base all'ammontare della quota di capitale sottoscritto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire

personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero a la durata in carica.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice presidente.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i

lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad

altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale o Sindaco Unico)

L'organo di controllo, sarà nominato dall'assemblea secondo le disposizioni di legge se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 20.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve)

e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

FIRMATO: GIULIANA VENEZIA - ELEONORA BUTERA NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs.

07/03/2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt.10 e 17 del D.LGS. 460/97 -